



361

416

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.N.4793/73

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

344

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud.del 18/11/1976

composta dai Sigg.Magistrati:

S.E.Dott. Mario STELLA RICHTER - Primo Presidente

ALIBRANDI Alfonso

RENDA Dante

SGROI Vittorio

CORASANITI Aldo

GRANATA Renato

6.02445

SCRIBANO Giuseppe

N.

Mod. VII4

SANDULLI Ruggero

D'ORSI Vincenzo

MANCUSO Filippo

PIERI Silvio

BILE Franco

VELA Andrea

CARNEVALE Corrado

SCANZANO Giuseppe - Relatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Consiglieri

Rilasciata copia esecutiva al Sig. Avv. Cavasoli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

il 14 FEB. 1977  
IL CANCELLIERE

sul ricorso iscritto al n.4793 del Ruolo Generale  
per gli Affari Civili per l'anno 1973, proposto

452

DA

TOTAL SOC. IT. p.a.- in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.Domenico Albonetti - elett.te dom.ta in Roma Via Agostino Depretis n.86 presso lo studio dell'Avv. Giannetto Cavasola che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.Valentino Reggiardo giusta procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

LAURO ACHILLE

INTIMATO

per il regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli promosso con atto di citazione notificato il 12.3.1970; udito - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18 novembre 1976-la relazione della causa svolta dal Cons.Scanzano dr.Giuseppe;

udito - l'Avv.Cavasola

udito - il P.M. nella persona del Dott.Francesco

Trotta Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione <sup>che ha concluso chiedendo</sup> che il ricorso sia accolto e che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 12.3.70 l'armatore Achille Lauro ha convenuto avanti al Tribunale di Napoli la "Total" - Soc. italiana per azioni, chiedendone la condanna al pagamento del controvalore in lire di dollari USA 28.690,99, quale supplemento di nolo, in dipendenza dell'esecuzione di un contratto di noleggio della motocisterna "Volere".

Tale contratto, stipulato a Parigi il 31 agosto 1966 e sottoscritto per l'armatore dal rappresentante della "Baestrero, Tuena e Camepa", quale mediatore, contiene, all'art. 18, una clausola compromissoria con cui le parti hanno convenuto che le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto stesso sarebbero state decise da arbitri da nominarsi in Londra.

In pendenza del giudizio di cui sopra la Total con atto notificato l'otto novembre 1973 alla controparte, nel domicilio da questa eletto ai fini del giudizio medesimo, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo, sulla base della clausola su indicata, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ed illustrando poi il proprio assunto con memoria. Achille Lauro non si è costituito.

Motivi della decisione.

Producendo in questa sede copia del contratto di noleggio, la società ricorrente sostiene che la clausola compromissoria per arbitrato estero, in esso contenuta, comporta una valida deroga alla giurisdizione italiana, in virtù della convenzione di New York del 10 giugno 1958, applicabile al caso ancorchè entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Soggiunge che detta clausola è disciplinata, quanto alla forma, dalla lex loci, e poteva essere stipulata secondo la legge francese, anche in forza di procura meramente verbale dal rappresentante dell'armatore, il quale ultimo ha comunque ratificato la clausola in parola promuovendo in base ad essa il giudizio arbitrale a Londra.

Il ricorso è fondato.

Conviene premettere che in questa sede di regolamento di giurisdizione (ove non opera il divieto di cui all'art. 372 cpc : cass. 16 giugno 1975 n. 2409; 23 agosto 1973 n. 2380; 22 maggio 1972 n. 1560) è stata prodotta, corredata della traduzione dall'inglese, copia del contratto di noleggio della motocisterna "Velere", stipulato fra le parti a Parigi il 31 agosto 1966 e registrato a Genova il 7 novembre 1973, il quale dispone all'art. 18 che qualunque



controversia relativa alla sua esecuzione " sarà regolata in Londra, gli armatori e i noleggiatori nominando ciascuno un arbitro", e prevede altre modalità concernenti il procedimento conseguente.

Risulta dall'atto di citazione, notificato dall'armatore, che è appunto una di tali controversie l'oggetto del giudizio di merito. Ivi si disputa infatti di un supplemento di nolo che riguarda un viaggio compiuto in esecuzione del predetto contratto, ciò desumendosi dalla data di inizio del viaggio stesso (che ricade nel periodo di durata del noleggio) e dalla coincidenza dei riferimenti concernenti la nave, la moneta di pagamento del nolo, la tariffa applicabile, e l'abbuono concordato del 31,25%.

Secondo l'art. II della "convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con L.19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata in vigore il primo maggio 1969), ciascuno degli stati contraenti riconosce la pattuizione scritta con cui le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato le controversie sorte, o che possano sorgere, riguardo ad un rapporto contrattuale e non contrattuale, concernenti questioni compromettibili

in arbitri.

Per effetto di questa disposizione (come queste Sezioni Unite hanno chiarito con le sentenze 13 dicembre 1971 n. 3620 e 27 febbraio 1976 n. 470) la clausola compromissoria per arbitrato estero comporta la deroga alla giurisdizione italiana, anche al di fuori delle ipotesi in cui tale deroga è consentita dall'art. 2 cpc., e la devoluzione delle controversie in essa contemplate all'arbitro straniero, in via esclusiva: e ciò, in quanto, secondo il paragrafo terzo della disposizione stessa, è sufficiente la richiesta di una sola delle parti perchè il giudice adito, constatata la validità e l'operatività della clausola, debba spegliarsi della causa, a favore dell'arbitro.

La clausola agisce nel modo su indicato anche se stipulata fra parti che sono entrambi soggetti alla sovranità dello stato italiano; la citata disposizione, invero, non ne condiziona la validità al requisito della cosiddetta internazionalità dei contraenti, voluto invece dalla convenzione di Ginevra 24 settembre 1923 in materia di arbitrato commerciale (resa esecutiva con L.8 maggio 1927 n. 783 ed ormai decaduta: art. VII conv. di New York), la quale precisava, al riguardo, che era ri-



conosciuta validità del compromesso stipulato fra  
parti soggette rispettivamente alla giurisdizione  
" d'états contractants différents".

*retroactivity* La convenzione di New York trova applica-  
zione nella specie ancorchè sia entrata in vigore  
dopo la stipulazione del contratto in cui è inseri-  
ta la clausola in argomento: la deroga, che ne de-  
riva, alla giurisdizione italiana, è invero un ef-  
fetto processuale che, come tutti quelli concessi  
ad una determinata disciplina processuale, opera  
immediatamente <sup>ex tunc</sup> finanche nei processi già iniziati  
e pendenti (cfr. la citata sentenza n. 3620 del  
1971).

Deve inoltre rilevarsi che sussistono i requisiti  
formali di validità della clausola predetta, che è  
stata stipulata per iscritto in quanto contenuta  
nel contratto di noleggio.

Si osserva al riguardo, che tali requisiti, sicco-  
me concernono il momento genetico dell'atto nego-  
ziale ( rilevante, a questo fine, nel suo aspetto

di diritto sostanziale, ancorchè sia preordinate  
ad una funzione processuale) vanno valutati alla  
stregua della legge del luogo in cui l'atto è sta-  
to formato, in applicazione della norma di collega-  
mento dettata dall'art. 26 preleggi (cfr. le cita-

te sentenze n. 470/'70 e 3620/71): nella specie, alla stregua della legge francese, essendo stato stipulato a Parigi il contratto su indicato. In questo, la clausola compromissoria deve ritenersi validamente inserita dal broker ( che in nome e per conto dell'armatore ha firmato il contratto) sebbene non risulti conferita con atto scritto la procura che lo abilitava alla pattuizione della clausola stessa: e ciò perchè in quell'ordinamento un principio simile a quello dettato dall'art. 1392 del nostro codice civile non esiste in materia di rapporti commerciali. Benvero, secondo l'art. 1985 del codice civile francese il mandato può essere stipulato anche verbalmente, salva la disciplina che concerne l'ammissibilità della prova testimoniale. Secondo l'art. 109 del codice di commercio di quel Paese ( disposizione che, sebbene dettata in materia di compravendita, è ritenuta applicabile a tutti i contratti commerciali) la prova testimoniale è ammessa in tutti i casi in cui il Tribunale crederà di ammetterla, cioè senza alcun limite diverso da quello generico del libero apprezzamento del giudice. Sulla base di tali disposizioni così coordinate, deve ritenersi che nella specie era sufficiente anche la procura orale dell'armatore, perchè il mediatore



- - 9 -

da questi incaricato di stipulare il contratto di noleggio potesse includervi la clausola compromissoria. Desumendosi l'incarico per la stipulazione del contratto, così strutturato, già dal fatto che sul la base di esso l'armatore ha proposto il giudizio di merito, diventa superfluo l'esatto rilievo della ricorrente secondo cui lo stesso armatore ha ratificato la clausola compromissoria col promuovere a Londra il giudizio arbitrale, in ordine alla stessa pretesa dedotta poi avanti al tribunale di Napoli (ciò che risulta dalla copia del lodo londinese, prodotta in questa sede). E poichè non v'è dubbio circa la compromettibilità della controversia, deve conclusivamente affermarsi che riguardo ad essa il giudice italiano difetta di giurisdizione, ed in tali sensi accogliersi il ricorso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di questa fase ed al deposito per soccombenza.

P.T.M.

La Corte, a Sezione Unite, accoglie il ricorso, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa promossa con citazione del 12 marzo 1970 avanti al Tribunale di Napoli da Achille Lauro contro la "Total" - Società italiana per azioni.

Condanna Achille Lauro al rimborso, a favore della predetta società, delle spese di questo giudizio di regolamento, in L.12.135.- oltre a L.400.000.- per

Reg. 5000 onorario di difensore.

CA 15000 Ordina restituirsi alla ricorrente il deposito per  
20'000 soccombenza.

Così deciso in Roma il 18 novembre 1976

Mario Dell'Alba  
Impero M. Lombardi  
L. De Rosa

W. ...  
Albino ...

Giuseppe ...  
Antonio ...  
Vincenzo ...

De ...  
Silvio ...

...  
...  
...

IL CANCELLIERE  
(Reg. ...)

*[Signature]*

Depositata in Cancelleria  
Oggi, 25 GEN. 1977

IL CANCELLIERE

12/11/76  
*[Signature]*



WWW.NEWSFORGENTENET.ORG